



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 29/09/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 25 agosto 2011, n. 178

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 26 MW da realizzare nel Comune di Castellaneta (TA), nelle località denominate "Facce Rosse" - Proponente: Società Idroelettrica del Carpino 2 S.r.l. - Sede legale: Piazza De Marsico, 17, 83100 Avellino (AV).

L'anno 2011 addì 25 del mese di agosto in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita dal Servizio Ecologia regionale al prot. n. 5626 del 10.04.2007, la Società Idroelettrica del Carpino 2 Srl chiedeva di procedere alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Castellaneta (TA) in località "Facce Rosse", allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Con nota prot. n. 7726 del 16.05.2007 l'ufficio VIA regionale riscontrava detta istanza, scrivendo alla società proponente e per conoscenza al Comune di Castellaneta e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, per richiedere opportune integrazioni documentali e che la documentazione progettuale venisse trasmessa anche all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. Il Comune veniva altresì invitato a far pervenire apposita attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii..

Con successiva nota assunta al prot. n. 11817 del 20.07.2007 la società inoltrava documentazione integrativa a corredo dell'originaria istanza.

Con nota acquisita in atti al prot. n. 13535 del 14.11.2007 la S.I.C.2 chiedeva al Comune di Castellaneta l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo Pretorio dell'avviso pubblico nonché il parere ex art. 16 c.5 della L.R. 11/2001.

Al prot. 17346 del 15.11.2007, pervenivano allo scrivente Servizio diverse comunicazioni a firma di esponenti del Consiglio Comunale di Castellaneta inviate anche al Prefetto di Taranto, al Sindaco di Castellaneta e ad altri uffici regionali e comunali, contenenti rimostranze rispetto alla mancata ricezione di copie di atti richiesti all'amministrazione comunale.

Con nota assunta in atti al prot. n. 18464 del 11.12.2007 l'UTC di Castellaneta esprimeva parere favorevole ai sensi dell'art. 16 L.R. 11/2001 per la realizzazione del progetto proposto ed allegava

attestazione dell'avvenuta pubblicazione del progetto all'albo pretorio comunale nei tempi di legge.

Con successiva nota assunta in atti al prot. n 14632 del 20.10.2008 il Comune di Castellaneta comunicava al Dirigente del Servizio regionale competente che a quella data nel territorio comunale non erano stati realizzati né erano in fase di realizzazione impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Con ricorso amministrativo ex art. 117 del c.p.a., iscritto al R.G. n. 972/2011, la società proponeva ricorso dinanzi al Tar Lecce al fine di far accertare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e su quella di autorizzazione unica. Alla data di adozione del presente provvedimento non risultano adottate pronunce del Tribunale adito sul suddetto contenzioso.

Atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area interessata dal progetto in esame ricade interamente nel territorio comunale di Castellaneta (TA) nella località denominata "Facce Rosse". (Allegato A "Relazione tecnica" pagg. 3-15).

==> N. aerogeneratori: 9 (Allegato A "Relazione tecnica" pagg. 3-15).

==> Diametro rotore aerogeneratori: 8 aerogeneratori con diametro 80 m ed 1 aerogeneratore con diametro 90 m (Allegato A "Relazione tecnica" pagg. 18-20, Tavola 21 "Caratteristiche tecniche Aerogeneratori").

==> Altezza WTG: 8 aerogeneratori con altezza 100 m ed 1 aerogeneratore con altezza 105 m (Allegato A "Relazione tecnica" pagg. 18-20, Tavola 21 "Caratteristiche tecniche Aerogeneratori").

==> Potenza totale impianto: 26 MW dati da 8 aerogeneratori con potenza 3 MW e da 1 aerogeneratore con potenza 2 MW (Allegato A "Relazione tecnica" pag. 17).

==> Coordinate: Le coordinate riportate qui sopra ed utilizzate come riferimento per il presente parere sono tratte dall' Elaborato 18 "Layout con coordinate aerogeneratori" - sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

---

N° WTG x y

---

1 2676262 4506290

---

2 2676492 4506414

---

3 2676754 4506448

---

4 2676976 4506670

---

5 2677140 4506994

---

6 2676588 4505938

---

7 2676865 4505856

---

8 2677117 4505781

---

9 2677159 4506218

---

L'impianto si collega, a valle della cabina di raccolta, alla futura stazione elettrica a 380 kV che, secondo le indicazioni fornite da TERNA alla società proponente, dovrebbe innestarsi alla linea 380 kV "Matera-Taranto". Detto collegamento avverrà a mezzo di elettrodotto interrato di lunghezza pari a circa 3.5 km.

Il parco eolico sorge in prossimità delle SP21 e SP22 della "Via Appia", in direzione Taranto. Il cavidotto inoltre attraversa il tratturello "Alle Murge" per un tratto lungo circa 3,3 km ed interseca il tratturello "Martinese" tutelati dall' art. 142 d.lgs.42/2004.

L'ubicazione della proposta progettuale ricade in un'area frapposta tra SIC-ZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta (SIC denominato "Alta Murgia" codice IT9120007 coincidente con l'omonima ZPS, dell'area SIC denominata "Area delle Gravine" codice IT9130007 coincidente con l'omonima ZPS e dell'area IBA135 denominata "Murge"), appena fuori dal Parco Naturale Regionale "Terre delle Gravine".

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- il parco eolico è ubicato a circa 8,5 km dal centro abitato di Castellaneta ed a circa 7,5 km dal centro abitato del Comune di Laterza. La sua posizione in prossimità del confine intercomunale fa sì che si collochi all'interno di una distribuzione estremamente diffusa di aerogeneratori già dotati di parere di compatibilità ambientale, e che quindi saranno verosimilmente installati nel breve-medio termine;
- l'ubicazione del parco eolico in una fascia pressoché intercomunale fa sì che gli impatti della presente proposta progettuale si esercitino nei territori di competenze di entrambe le amministrazioni. La valutazione integrata delle proposte progettuali in agro di Castellaneta e Laterza ha posto in evidenza, nelle determinazioni già rese dallo scrivente Servizio, la presenza di un impatto cumulativo non trascurabile. In particolare era stata già evidenziata la necessità di tutelare lo skyline paesaggistico rispetto ad alcuni punti di vista privilegiati quali quelli coincidenti con alcune masserie di pregio presenti nell'agro di Castellaneta ed anche la necessità di limitare l'occlusione visiva rispetto ad alcune percorrenze panoramiche quali quelle dei due tratturi, il Tratturello alle Murge, direttrice nord-sud ed il Tratturello Martinese, direttrice est-ovest. La proposta progettuale di cui trattasi finisce invece per insistere a pieno in uno dei quadranti (NE) che detti tratturi tracciano sul territorio. In più va evidenziato che il layout dell'impianto proposto assume una configurazione molto addensata che potrebbe determinare impatti cumulativi anche nel soprassuolo carsico e locali possibili alterazioni del profilo idrogeologico. Inoltre, in ragione della presenza, in prossimità degli aerogeneratori proposti, di una significativa moltitudine di ulteriori aerogeneratori in parte già autorizzati ed in parte in avanzato stato

procedimentale, il cluster di quelli oggetto della proposta finisce per “chiudere” anche gli spazi residui (lasciati liberi dai layout già assentiti) alla fascia di transizione che collega idealmente l’area delle Murge a nord con l’area delle gravine al centro-sud, con evidenti ricadute negative sotto il profilo della connettività ecologica. Andrebbero inoltre valutati tutti i potenziali effetti ambientali che l’impianto potrebbe esercitare sulle aree circostanti connotate da diffusa naturalità;

- le informazioni fornite in merito all’impatto visivo risultano essere non esaustive e poco approfondite: l’unica informazione significativa da esse rinvenenti è rappresentata dall’elevata visibilità di cui il parco eolico è dotato nei confronti dei centri abitati dei comuni limitrofi (Laterza, Mottola, Palagianello). Si ritiene che la carta di intervisibilità ed i fotoinserti forniti siano stati realizzati rispetto a punti di vista troppo prossimi agli aerogeneratori, senza specificare le motivazioni della scelta di tali posizioni; sarebbe, ad esempio, stato auspicabile posizionare gli stessi in zone dotate di elevato pregio naturalistico limitrofe al parco;

Per quanto concerne l’ambito paesaggistico, si rileva che il proponente si limita ad effettuare una descrizione generica e sommaria dell’area vasta in cui si colloca il progetto, riferendosi brevemente alle prescrizioni presenti nelle NTA del PUTT della Puglia, senza valutare le sensibilità ambientali riscontrate nell’area di progetto. A tal proposito si rileva che il cavidotto interno di collegamento tra gli aerogeneratori nn.1-6 ed il cavidotto esterno sono ubicati in ATE C;

- l’area di studio viene rappresentata priva di alcun tipo di vegetazione, tuttavia in seguito ai riscontri effettuati presso questo ufficio, si evince che l’area oggetto di studio, caratterizzata da seminativi in aree non irrigue, ospita al suo interno un’area di boschi e macchie che viene attraversata dal cavidotto esterno ed è ubicata in prossimità del punto di consegna;

- i risultati dello studio dell’uso del suolo e sottosuolo risultano difforni da quanto riscontrato in seguito alla consultazione della Carta Geomorfologica del PUTT (foglio 473) e della Carta Idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino della Puglia (foglio 473). Si rilevano in tale ambito le seguenti criticità che riguardano diffusamente il parco eolico:

3 l’aerogeneratore n. 5 è ubicato su ciglio di scarpata, nn. 4-9 distano meno di 50 da ciglio di scarpata;

3 il cavidotto interno di collegamento tra gli aerogeneratori nn. 3-4, 4-9 taglia un ciglio di scarpata;

3 il cavidotto interno di collegamento tra gli aerogeneratori nn. 1-6, 2-3, 4-5, 4-9, 6-7 taglia delle ripe fluviali;

3 il cavidotto interno di collegamento tra gli aerogeneratori nn. 4-5, 4-9, 7-8 interseca corsi d’acqua episodici;

3 il cavidotto esterno taglia cigli di scarpata e ripe fluviali;

- si rileva che l’analisi dell’impatto acustico prevede due distinti studi, per cui i loro risultati risultano essere non confrontabili poiché redatti sulla base di differenti recettori sensibili (7 per il primo studio e 3 per il secondo studio) di cui non è allegata documentazione fotografica attestante l’attuale stato e destinazione d’uso. Infine da uno studio effettuato sullo stato dei luoghi è stata rinvenuta, in zone adiacenti a quella del parco eolico, la presenza di fabbricati isolati ubicati a distanze inferiori a 300 m dagli aerogeneratori n. 1-5-8, la cui ubicazione è ritenuta per questo motivo potenzialmente critica;

- i valori della gittata riferiti risultano essere non cautelativi, se si considera l’ipotesi di distacco di porzioni inferiori alla pala intera. Da una ricognizione dello stato dei luoghi condotta anche con il supporto di dati in ambiente GIS, si riscontra la presenza di fabbricati isolati ubicati a distanze inferiori a 250 m dagli aerogeneratori n.1-5-8, la cui posizione è ritenuta potenzialmente critica;

- non vengono proposte concrete misure di mitigazione durante le fasi di cantiere, esercizio e dismissione dell’impianto. Il proponente tende a confonde misure di compensazione con quelle di mitigazione; queste ultime inoltre non vengono definite nel dettaglio: non sono contestualizzate nè vengono specificate le modalità esecutive. Non è riportato alcun programma di monitoraggio all’interno del S.I.A.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Castellaneta (TA), nelle località denominate "Facce Rosse", presentato dalla Società Idroelettrica del Carpino 2 S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

## DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Castellaneta (TA), nella località denominata "Facce Rosse" - Proponente: Società Idroelettrica del Carpino 2 S.r.l. - Sede legale: Piazza De Marsico, 17, 83100 Avellino (AV);
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

### Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---